

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA E "ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO – UN PEZZO DI STRADA INSIEME ODV" PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO EDUCATIVO A FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAL SER.DP.

PREMESSO

- che l'Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV" ha come scopo societario quello di aiutare persone che vivono ancora in situazioni di marginalità e precarietà (carcerati, profughi, immigrati non abbienti, tossicodipendenti, alcolisti) a ricreare quelle condizioni favorevoli che possano consolidare un reinserimento sociale e lavorativo;
- che la suddetta Associazione ha già collaborato e collabora con esito positivo con i SER.DP. dell'Azienda USL di Parma nella realizzazione di progetti terapeutici rivolti ad utenti c.d. "storici" ovvero con una lunga storia di tossicodipendenza e portatori di multiproblematicità;
- l'Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV" svolge da tempo la sua opera nell'ambito del quartiere "Cittadella" di Parma, inserita nella comunità parrocchiale;
- il fine che l'Associazione persegue, senza fini di lucro, è quello di promuovere l'integrazione dei soggetti ritenuti più deboli attraverso una rete di sostegno sociale e umano portato avanti da tutta una comunità che se ne fa carico;
- che i SER.DP si trovano sempre più frequentemente a dover trattare una fascia di utenza che presenta multiproblematicità, sia per età che per specificità della storia nella tossicodipendenza, cioè pazienti che dopo un lungo periodo di cronicità nella tossicodipendenza e dopo essere giunti spesso alla carcerazione come conseguenza, attraverso l'intervento di cura e recupero sociale attuato dalla rete dei Servizi si trovano nella fase più delicata di ogni progetto riabilitativo: il consolidamento del reinserimento sociale e lavorativo;
- che per i suddetti pazienti, cosiddetti "storici" vi è la necessità di trovare forme di sostegno e accompagnamento per un vero consolidamento della fase di reinserimento sociale e lavorativo;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale e nazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Azienda U.S.L. di Parma con sede legale in Parma, Strada del Quartiere n. 2/a, CF 01874230343 rappresentata dal Sub Commissario Sanitario, Dr.ssa _____, a ciò autorizzato in virtù di atto deliberativo n.428 del 24.05.2000

E

L'Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV”, con sede legale a Parma in via Duca Alessandro n. 56/3 – in persona del suo legale rappresentante, _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV” si impegna ad effettuare interventi di accompagnamento e sostegno educativo a favore di soggetti in carico ai SER.DP., dell'Azienda USL di Parma secondo le modalità dei progetti riabilitativi individualizzati a bassa intensità.

L'attivazione dei suddetti interventi è disposta, in accordo con l'Associazione, dagli operatori dei SER.DP. ed inserita nell'ambito del progetto individuale del soggetto.

I soggetti per i quali è possibile attivare gli interventi in argomento devono avere determinate caratteristiche e specificità, vale a dire un'età compresa di norma tra i 30 e 50 anni, lunga storia di tossicodipendenza attiva e specificità della patologia, con l'espletamento di altri interventi terapeutici strutturati e terminati negativamente.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente all'Associazione, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SER.DP. di residenza al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

L'ammissione agli interventi di accompagnamento e sostegno educativo è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto.

Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gli utenti in programma terapeutico potranno accedere ai servizi sanitari territoriali con una procedura ottimizzata, al fine di migliorare gli interventi riabilitativi.

La durata prevista per gli interventi di sostegno educativo è prevista ordinariamente per un massimo di 18 mesi, prorogabile di ulteriore 6 mesi, su richiesta del servizio inviante.

ART. 2

Per ciascun soggetto in accompagnamento e sostegno educativo devono essere effettuate verifiche periodiche congiunte con gli operatori del SER.DP. di competenza per il monitoraggio dell'evoluzione della situazione nel reale consolidamento del reinserimento sociale e lavorativo.

Nello svolgimento dei progetti in argomento gli operatori dell'Associazione si impegnano a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi dell'intervento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà dell'adesione al progetto.

L'attivazione degli interventi oggetto del presente accordo può essere effettuato per un massimo di 3.600 gg. di presenza annue.

ART. 3

Per ogni soggetto in carico che abbandoni volontariamente il progetto l'Associazione si impegna a darne immediata comunicazione al SER.DP di residenza.

ART. 4

L'Azienda U.S.L. di Parma dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse riconoscendo alla stessa Associazione la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla “Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV” è data comunicazione all’Azienda U.S.L. di Parma che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 5

A fronte dell'attivazione di progetti riabilitativi a bassa intensità per l’accompagnamento e sostegno educativo secondo le modalità di cui all'art.1, l'Azienda USL di Parma si impegna a corrispondere all’Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV” il rimborso giornaliero dei progetti a bassa intensità è pari ad € 33,75 per un massimo di 3.600 giornate annue, nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

I pagamenti sono effettuati con periodicità mensile, non oltre sessanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa.

ART. 6

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della sede operativa devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 7

L’Associazione San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV” garantisce che i propri volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all’osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici”, e dal Codice di Comportamento dell’AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell’Azienda USL alla sezione Trasparenza 2018, e consegnato in copia all’Associazione “San Cristoforo – un pezzo di strada insieme ODV” per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 8

1. l’Associazione è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove l’Associazione abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all’Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;

- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. 8587435F87 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART 9

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che l'Associazione sia nominata quale Responsabile del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente atto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 10

La presente convenzione decorre dal 01/01/2021 e scadrà, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, il 31/12/2022.

ART. 11

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sub Commissario Sanitario
dell'Azienda U.S.L. di Parma

Il Legale Rappresentante
dell'Associazione
S. Cristoforo -un pezzo di strada insieme
ODV"
